

Conto che torna

Risponde  
Raffaele Marcello\*

## Semplificazioni, come cambia l'Iva

*In questi giorni si sente parlare di nuove semplificazioni contabili ai fini Iva. Di cosa si tratta? (Andrea Esposito, Napoli)*

La legge n. 183/2011 ha modificato i limiti di volume d'affari annuo per il regime opzionale di liquidazione e versamento periodico dell'Iva con cadenza trimestrale anziché mensile, allo scopo di rialinearli alle soglie di ricavi e compensi stabiliti per l'accesso alla contabilità semplificata ai fini reddituali. I nuovi limiti sono stati pertanto fissati a 400 mila euro per le imprese che svolgono attività di servizi e per le attività professionali; a 700 mila euro per le altre. A seguito di questo intervento normativo è venuto però a determinarsi un disallineamento, all'interno della disciplina dell'Iva, tra i predetti limiti e quelli stabiliti invece per l'accesso alle semplificazioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni da parte dei contribuenti minori, che l'articolo 32 del dpr 633/72 continua infatti a fissare nell'importo di 309.874,14 euro per le attività di servizi e nell'importo di 516.456,90 euro per le altre attività. Uno degli emendamenti al dl 16/2012 approvati dalla Camera prevede di rimediare all'incongruenza della differente valutazione quantitativa della condizione di «contribuente minore»: vengono elevati a 400 mila euro e a 700 mila euro, rispettivamente per le attività di servizi e per le altre attività, i limiti di volume d'affari annuo per le semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni. In secondo luogo viene previsto che nei confronti dei contribuenti che svolgono entrambe le tipologie di attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica anche ai fini delle semplificazioni in esame il limite più elevato (700 mila euro), anziché quello meno elevato come stabilito sinora.

*\*Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (scrivere a: r.marcello@unagraco.org)*